

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto :
Il Guardasigilli
ROCCO.

Ordinamento dello stato nobiliare italiano.

CAPITOLO I.

NORME GENERALI DI LEGISLAZIONE NOBILIARE.

1. — *Della prerogativa Regia e delle distinzioni nobiliari.*

Art. 1. È attribuito della Sovrana prerogativa del Re:

a) *stabilire* norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la perdita di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;

b) *concedere* nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; *rinnovare* titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; *sanare* le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati;

c) *autorizzare* l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concesse a cittadini italiani da Potenze estere; e l'uso di titoli, senza predicati territoriali, concessi a cittadini italiani dai Sommi Pontefici dopo il 20 settembre 1870;

d) *decretare* la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso.

Art. 2. Le norme giuridiche di legislazione nobiliare sono emanate mediante decreti Reali, controfirmati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario